

Allegato A18

Rinnovo Concessioni per
Derivazione Acqua

12 SET. 2011

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI
Ente Pubblico – Legge 28 Gennaio 1994, n°84
Cod. Fisc. e P.I.V.A. 01683450744
IL PRESIDENTE



Vista la nota prot. n.013609 del 9-9-2010, con la quale l'EDIPOWER SpA (Fs.129) ha chiesto il rinnovo della concessione d.m. n.5 di Rep del 5-4-2007, regolarmente registrata con la quale è stata concessa un'area di mq.32.317.

Premesso che:

- con atto di sottomissione n.36 rep.717 in data 13-9-1975, la Capitaneria di Porto di Brindisi anticipò all'allora ENEL, la consegna di un'area di mq.33.700 per la realizzazione delle opere di presa e restituzione acqua di mare per il raffreddamento della centrale termoelettrica di Brindisi nord;
- a seguito del Decreto Lgs n.79/99, "attuazione della direttiva 96/92 CE recante le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" l'Enel si trasformò in una holding, subentrando Enel Produzione SpA e Eurogen SpA;
- in virtù dei conferimenti sopra riportati la titolarità delle aree di cui all'atto di sottomissione n.36/75 è stato trasferito per mq.32.317 ad Eurogen SpA e mq.1.383 ad Enel Produzione SpA;
- in virtù dell'atto di fusione stipulato a Milano il 21-11-2002 la Eurogen SpA è stata incorporata nella EDIPOWER SpA;
- con licenza di concessione n.5 di rep. del 5-4-2007, registrata in Brindisi il 24-4-2007 al n.1786, Serie III^, veniva concesso all'EDIPOWER SpA, per il periodo 1-1-2007/31-12-2010, un'area d.m. di mq.32.317 da destinare alla realizzazione della presa acqua di mare in località Costa Morena;

CONSIDERATO che nel corso del rinnovo della concessione si è reso necessario avviare un procedimento di accertamento delle aree effettivamente occupate, con la conseguente verifica dei canoni riscossi;

VISTA la nota prot. n.016158 del 15-12-2010 con la quale la EDIPOWER SpA, facendo seguito all'istanza in data 9-9-2010, ha presentato nuovo modello di domanda D1 unitamente al rilievo planimetrico e elaborato tecnico;

VISTA la successiva nota in data 26-1-2011 con la quale la EDIPOWER SpA ad integrazione di quanto comunicato con le precedenti note, ha trasmesso nuovo elaborato con l'indicazione della tipologia delle opere insistenti sull'area da rilasciare in concessione;

CONSIDERATO che a seguito di tale verifica è emerso che l'area complessivamente occupata risulta pari a mq.37.450,42, di cui mq. 23.518,71 di area a terra comprensiva dei manufatti e mq.13.931,71 di specchio acqueo libero;

VISTA la delibera n.33 del 14-10-2005, con la quale il Comitato Portuale ha adottato una delibera quadro relativa alla individuazione dei canoni d.m.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato portuale con Delibera n.38 adottata nella seduta del 16-12-2010, ai sensi dell'art.8 3° comma lett. h) della Legge 84/94 e art.9, 3° comma lett. f) della stessa Legge, relativo al rinnovo della licenza di concessione;

VISTO l'art.36 del Codice della Navigazione;

C O N C E D E

Alla EDIPOWER SpA con sede in legale in Milano – Foro Buonaparte,31, C.F. e P. IVA: **13442230150**, e per essa all'Ing. Stefano PASTORI, nato a Caorso (PC) il 1° settembre 1955 – C.F.: PST SFN 55P01B643X -, giusta procura agli atti del Dott. Alfonso Colombo, notaio di Milano, del luglio 2011, rep. 149.034, racc. 24.322 l'autorizzazione a continuare ad occupare ed usare un'area demaniale marittima così come rideterminata di complessivi mq.37.450,42, di cui mq. 13.931,71 di specchio acqueo e mq.23.518,71 di area a terra comprendente piazzali, fabbricati, scogliera e molo, così come meglio individuate nell'allegato elaborato grafico, su cui insistono le opere di presa e di restituzione dell'acqua di mare in località Costa Morena, e rientrante nei limiti della Circoscrizione Territoriale di questa Autorità, giusta D.M. del 6 aprile 1994 e successivo di ampliamento disposto con D.M. n.178/2008 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.



La presente concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dal 1° gennaio 2011 al 31-12-2014.

Il canone dovuto dalla Società riferito all'anno 2011 sarà pari ad €.278.072,03, così come di seguito determinato, non imponibile ad IVA ai sensi dell'art.1 comma 993 della Legge Finanziaria n.296/2006, salvo conguaglio, che verrà maggiorato per gli anni successivi sulla base degli indici ISTAT determinati dal Ministero delle Infrastrutture.

EDIPOWER SpA – CANONE DETERMINATO AI SENSI ART.36 DEL C.N. - D.M.19-7-89 - Superficie complessiva occupata mq.37.450,42 di cui mq. 23.518,71 a terra e mq. 13.931,71 di specchio acqueo -							
ANNO 2011	DESCRIZIONE	Mq	Impianti di difficile rimozione importo €/mq	Calcolo canone determ. ai sensi art.2 p.1 importo €/mq	Volumetria oltre +/- 2,70	Importo €/mc	TOTALE
	Area a terra di complessivi mq.23.518,71 di cui:						
1	Area a terra (piazzale cementato) (ZD 00001)	13.921,55	5,85				81.441,07
2	Fabbricato clorazione (OE 00001)	222,17	5,85				1.299,69
2	Fabbricato clorazione (OE 00001)				333,25	9,75	3.249,19
3	Fabbricato locale pompe (OE 00002)	833,16	5,85				4.873,99
3	Fabbricato locale pompe (OE 00002)	833,16		32,66			27.211,01
4	Fabbricato zona panconatura e sgrigliatori (OE 00003)	1.010,67	5,85				5.912,42
4	Fabbricato zona panconaturae (OE 00003)				6.092,83	9,75	59.405,09
5	Scogliera di protezione (OE 00004)	5.468,53	5,85				31.990,90
6	Molo sopraflutto (OE 00005)	765,85	5,85				4.480,22
7	Scogliera di protezione bacino scarico (OE 00006)	234,53	5,85				1.372,00
8	Molo protezione (OE 00007)	1.062,25	5,85				6.214,16
8	Molo protezione (OE 00007)				1.434,04	9,75	13.981,89
9	Specchio acqueo libero	13.931,71	2,63				36.640,40
							278.072,03

In conseguenza di quanto sopra la Società dovrà versare l'imposta di registro del 2% pari ad € 22.246,00 (arrotondato)(€ 278.072,03 x 4).

Tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione sono carico del concessionario.

Si da atto che il concessionario ha prestato idonea cauzione ex art.17 del R.E.C.N..

La presente licenza viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà riconsegnare il bene demaniale occupato nel pristino stato, asportando a proprie spese le eventuali attrezzature impiantate, salvo che l'Autorità Portuale non accolga una nuova istanza di rinnovo che dovrà essere presentata entro tre mesi dalla scadenza.
- L'Autorità Portuale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dal Codice della Navigazione e dalle relative norme di attuazione senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.
- Parimenti l'Autorità Portuale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario, con le formalità stabilite dal Regolamento e nei casi previsti dall'art.47 del C.N., senza che lo stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali per le violazioni e gli inadempimenti in cui il concessionario fosse incorso.
- Anche nei suddetti casi di revoca e di decadenza, sulla semplice intimazione scritta del legale rappresentante dell'Autorità Portuale, che sarà notificata all'interessato, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, il bene occupato, asportando gli impianti ivi presenti, e di riconsegnare il bene stesso nel pristino stato.
- Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna del bene concesso, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza, l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio, in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese mediante incameramento della cauzione o nei modi prescritti dall'art.84 del C.N., oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali





di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Ente potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art.84 del C.N.

- Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Autorità Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
- Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite nè variare quelle ammesse, in assenza di previa autorizzazione; non potrà destinare ad altro uso quanto forma oggetto della presente concessione, nè indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso per eventuali verifiche, sia di giorno che di notte, negli eventuali manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto di Brindisi, dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Amministrazioni e/o Enti interessate al Pubblico demanio marittimo.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:


1. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità Portuale di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
2. La presente licenza è rilasciata ai soli fini dell'occupazione del bene demaniale marittimo pertanto, per l'esercizio dell'attività svolta sul bene concesso, il concessionario è tenuto a munirsi di tutte le altre licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni e/o Enti, nonché all'osservanza di ogni onere ed obbligo ad essi connessi e conseguenti.

3. Il concessionario dichiara di manlevare, in maniera assoluta, sia lo Stato che l'Autorità Portuale da qualsiasi azione, danno o condanna che ad essi potessero derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, anche per eventuali azioni di terzi aventi diritto o interessi sul bene concesso, nonché di rinunciare a qualsiasi azione diretta per le medesime causali.
4. L'Autorità Portuale non si assume alcuna responsabilità in caso di danneggiamento o di distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo, per qualsiasi altra causa naturale o accidentale, restando il concessionario tenuto a prendere le misure atte ad assicurare la pubblica incolumità immediatamente dopo i danni subiti ed a ripristinare o sostituire le opere danneggiate.
5. Il concessionario ha l'obbligo di munirsi della dichiarazione della competente Autorità Sanitaria circa l'agibilità di eventuali servizi igienici e della raccolta e smaltimento delle acque inquinanti.
6. Il canone dovrà essere corrisposto, improrogabilmente, con rate annuali anticipate, entro il mese di gennaio di ogni anno.
7. Il concessionario si obbliga di accettare che l'Autorità Portuale, in caso di inadempienza, incameri a proprio giudizio discrezionale, in tutto o in parte, il deposito effettuato ex art.17 c.2 del R.E.C.N., oppure si rivalga su di esso per il soddisfacimento di crediti o per il rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Autorità Portuale non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando, il concessionario, obbligato a reintegrare il detto deposito.
8. Per tutto quanto non riportato nella presente licenza si rinvia alle norme e disposizioni previste dal Codice della Navigazione, dal suo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n.328/52 e dalla Legge n.84/94 e successive modificazioni ed integrazioni.



9. L'Ing. Stefano Pastori dichiara che alla data odierna non sussistono procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione né provvedimenti che applicano una misura di prevenzione, ovvero provvedimenti indicati nel 3°, 4° e 5° comma dell'art.10 nonché nell'art.10 quater della Legge n.575 del 31-5-1965 e successive modifiche ed integrazioni.

PER ACCETTAZIONE




La presente licenza viene firmata dal concessionario avanti ai sottoscritti testimoni Dott. Nicola DEL NOBILE, nato a Manfredonia il 9 settembre 1954 e Sig. Teodoro ERMITO, nato a Brindisi il 27 gennaio 1950, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Brindisi c/o la Centrale Termoelettrica di Brindisi Nord.

Brindisi, li 19 SET. 2011


I TESTIMONI



IL CONCESSIONARIO



IL PRESIDENTE
(Prof. Iraklis HARALAMBIDIS)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brindisi
Ufficio Territoriale di Brindisi

Esatti € 222.167,00 23.071
222.167,00 + 23.071 = 245.238,00



Reg.to il ... 19 SET. 2011 N. 3365 Serie III


di cui € **imposta di trascrizione.**

Il Responsabile del Procedimento
con delega di Firma

(Daniela ZECCHI)
(* Firma su delega del Direttore Provinciale
(Dott.ssa Antonello DI TELLO)



-  SPECCHIO ACQUEO mq.13.931,71
-  ZONA DEMANIALE mq.23.518,71



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Stampa
MARCA DA BOLLO €1,81 UNO/81
00031566 00008288 WONEH001
00012399 11/08/2011 4:23:04
0001-00005 E33F53B 390929A
IDENTIFICATIVO : 01100050733495
0 1 10 005073 349 5